



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PASSEGGERI E MERCI, FIRMATO A ROMA IL 28 NOVEMBRE 2013

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul trasporto internazionale su strada di passeggeri e merci, approvato con delibera n. 13 del 15 gennaio 2013, che ne ha autorizzato la firma, avvenuta a Roma il 28 novembre 2013.

L'assiduo e determinato impegno del Governo sammarinese nell'espandere il proprio network di accordi internazionali di natura economica e commerciale, volto ad un'azione quanto mai necessaria di internazionalizzazione dell'economia sammarinese, si dispiega anche nella promozione di intese che disciplinano il trasporto di passeggeri e merci. Tali accordi forniscono una base legale che, garantendo scambi regolamentati e tutelati, può divenire fondamentale per le imprese sammarinesi che operano con l'estero sia per l'import che per l'export.

Tale accordo può essere così brevemente illustrato.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione dell'Accordo, le cui disposizioni si applicano al trasporto su strada di merci e passeggeri tra i territori delle Parti Contraenti e da o verso Paesi terzi, ad opera di vettori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti. Viene altresì sancito che l'Accordo non reca pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti da altri accordi internazionali sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Le definizioni ed i termini usati nel testo sono elencate all'Articolo 2.

I successivi Articoli 3, 4 e 5 regolano il trasporto passeggeri. Gli Articoli 3 e 4 definiscono le modalità per la formulazione e il rilascio, rispettivamente, di richieste di autorizzazione per i servizi regolari e di permessi per i servizi occasionali e servizi navetta, specificando, come nel caso di quest'ultimi, anche i servizi che ne sono esenti. Tali autorizzazioni e permessi sono rilasciati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti, indicate all'Articolo 15 dell'Accordo, vale a dire la Segreteria di Stato per i Trasporti per la Repubblica di San Marino e il Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti per la Bosnia ed Erzegovina.

L'Articolo 5 contiene invece le disposizioni comuni ai servizi di trasporto passeggeri.

Il trasporto merci è regolato dagli Articoli 6, 7 e 8. L'Articolo 6 prevede che gli operatori dei trasporti stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti possono, secondo il sistema dei permessi, effettuare il



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

trasporto tra il territorio dell'altra Parte Contraente e il territorio di un paese terzo, specificando che il trasporto bilaterale e quello di transito sono esenti da tale sistema e che il cabotaggio è permesso solo dietro autorizzazione del Paese ospite. Gli ulteriori servizi esenti sono elencati all'Articolo 7, mentre le disposizioni comuni ai servizi di trasporto merci sono definiti all'Articolo 8.

Sia per il trasporto passeggeri che per quello merci sono definite le facoltà del Comitato Congiunto, istituito ai sensi dell'Articolo 14, in merito a determinati aspetti relativi alla formulazione e alla richiesta di autorizzazioni e di permessi. Ai sensi di tale Articolo il Comitato Congiunto è deputato alla corretta applicazione dell'Accordo ed è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti Contraenti e, ove necessario, anche da rappresentanti di altre autorità.

L'Articolo 9 stabilisce le imposte e le tasse cui sono soggetti o da cui sono esenti i veicoli che effettuano trasporto internazionale su strada di merci, passeggeri e bagagli, mentre gli Articoli 10 e 11 definiscono, rispettivamente, i pesi e le dimensioni consentiti per i veicoli e le attrezzature e altre caratteristiche cui questi devono attenersi, comprese quelle relative a mezzi che trasportano merci pericolose.

L'Articolo 12 dispone che i permessi, le autorizzazioni, i documenti di controllo e gli altri documenti necessari ai sensi dell'Accordo siano conservati a bordo dei veicoli, mentre l'Articolo 13 sancisce che gli operatori dei trasporti di una Parte Contraente e gli equipaggi dei veicoli hanno l'obbligo di rispettare, quando si trovano sul territorio dell'altra Parte, la legislazione vigente in questo paese. In caso di violazioni da parte di un operatore dei trasporti, viene notificata l'autorità competente del Paese di provenienza e, in casi particolarmente gravi, può venire negato a tal operatore temporaneamente l'accesso al territorio dell'altra Parte in attesa che venga emessa una decisione dall'autorità del suo paese.

L'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia completano l'accordo.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore, quindi, di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul trasporto internazionale su strada di passeggeri e merci, firmato a Roma il 28 novembre 2013.